



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°63 TFT 08 del 18 settembre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 18 settembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 5/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.P.D. FRIGINTINI;

Sig. Bonomo Giuseppe (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società);

Sig. Colombo Salvatore (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società);

per avere questi ultimi, nelle rispettive qualità, partecipato a gare ufficiali in pendenza di squalifica (Bonomo Giuseppe), ovvero consentito la suddetta partecipazione (Colombo Salvatore); a titolo di responsabilità diretta e oggettiva la società Frigintini, ex art. 4 C.G.S. comma 1 e 2, in relazione all'operato dei suoi tesserati.

La Procura Federale, con nota 781/1148 pfi 17-18/CS/ps del 19 luglio 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giuseppe Bonomo, già calciatore tesserato per la società Frigintini, in relazione alla sua partecipazione alla gara Frigintini/Erg dell'08/10/2017, valida per il campionato di Promozione regionale, avvenuta in pendenza della squalifica per una giornata, comminata con C.U. 429 del 16/05/2017 e non scontata in precedenza, ancorché segnalata tra le sanzioni residue da scontare nella stagione successiva, giusta C.U. 20 del 03/08/2017.

Vengono altresì deferiti il sig. Salvatore Colombo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società, per avere consentito o comunque non impedito la suddetta partecipazione alla gara, come emerge dall'avvenuta sottoscrizione della distinta di gara dell'08/10/2017, e la società A.P.D. Frigintini, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 C.G.S. comma 1 e 2, in relazione all'operato dei suoi tesserati.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Colombo Salvatore il quale chiede il proscioglimento e in subordine il minimo delle sanzioni.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Bonomo Giuseppe la squalifica per tre giornate

a carico del sig. Colombo Salvatore la inibizione per mesi due;

a carico della A.P.D. Frigintini l'ammenda di € 300,00 e due punti di penalizzazione.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Collegio rileva che l'odierno procedimento deriva dalla decisione del Giudice Sportivo regionale (C.U. 158 del 15/11/2017), con cui, dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla soc. Erg, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 46, comma 6, C.G.S.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti per quanto occorso.

Emerge dal fascicolo, in particolare, che il sig. Giuseppe Bonomo, squalificato per una giornata all'esito della gara disputata il 14/05/2017, avrebbe dovuto scontare la sanzione nella stagione successiva, ex art. 22, comma 6, C.G.S.

Quanto sopra non è avvenuto, risultando in atti la partecipazione del Bonomo a tutte le gare di campionato antecedenti a quella per cui oggi è processo (come da distinte di gara del 09/09/2017, 17/09/2017 e 24/09/2017); a quanto esposto aggiungasi l'ulteriore provvedimento, assunto dal Giudice Sportivo Regionale (C.U. 117 del 20/10/2017), relativo alla gara dell'01/10/2017, in cui la posizione irregolare del Bonomo è stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara.

Le superiori evenienze dimostrano la piena responsabilità dei soggetti deferiti, ex art. 22 C.G.S., atteso che, a fronte della acclarata posizione irregolare del Bonomo, appaiono meritevoli di sanzione, oltre al medesimo calciatore, anche il sig. Colombo Salvatore, sottoscrittore della distinta di gara dell'08/10/2017, e la società Frigintini, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. (si confronti, in giurisprudenza, Comm. Disc. Naz., proc. a carico della soc. USD Noto – C.U. 67 del 21/03/2011, e successivo lodo arbitrale del T.N.A.S., in data 04/05/2011).

Per ciò che attiene alla sanzione, si ritiene di non condividere le richieste dalla Procura Federale, che il collegio ritiene di dover quantificare in termini più equi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Bonomo Giuseppe la squalifica di una giornata;

a carico del sig. Colombo Salvatore la inibizione per mesi uno;

a carico della A.P.D. Frigintini l'ammenda di € 200,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nelle stagioni in corso.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Procedimento n. 6/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Notaro Marco (Presidente Società A.S.D. Aluntina all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Aluntina.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 679/943 del 17/07/18, il sig. Notaro Marco, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Aluntina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 del Regolamento della L.N.D., per non avere adempiuto all'obbligo del tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra;

la società A.S.D. Aluntina ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Notaro Marco;

Ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Aluntina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare, disputate dalla società A.S.D. Aluntina, non è stato indicato, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il nominativo di un allenatore, regolarmente tesserato presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Notaro Marco o messo di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità diretta della Società deferita per le condotte omissive poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico della sig. Notato Marco ;

Ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Aluntina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 7/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ABLATIF HACHIMI

La Procura Federale, con nota 001050/1048 pfl 17/18/CS/ps del 25 luglio 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Adblatif Hachimi per la violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere rilasciato dichiarazione mendace in occasione del tesseramento con la Società A.S.D. Città di Gangi asserendo di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Squalifica di cinque giornate a carico del sig. Adblatif Hachimi

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta accertato che il sig. Adblatif Hachimi in data 08/10/2017, al momento del suo tesseramento per l'A.S.D. Città di Gangi, sottoscriveva una dichiarazione con cui asseriva di non essere mai stato tesserato per società appartenenti a Federazioni estere, circostanza smentita dalla nota inviata dalla Federation Française del Football giusta e-mail del 23/10/2017 da cui è risultato che il predetto giocatore risulta essere stato tesserato con svariate società affiliate a quella Federazione fin dal 2010

In ragione di quanto sopra, pertanto, risulta provata la violazione contestata al deferito per cui deve trovare accoglimento la richiesta della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione della seguente sanzione:

due giornate di squalifica a carico del sig. Adblatif Hachimi.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 8/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Costanzo Renato (Presidente Società A.S.D. Tieffe Club all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Tieffe Club.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionati Settore Giovanile Provinciale.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 14037/735 del 26/06/18:

Il sig. Costanzo Renato, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Tieffe Club, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 N.O.I.F, per aver utilizzato il sig. Accardi Matteo, allenatore non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico, e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

la società Pol. Campobello ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi nove di inibizione a carico del sig. Costanzo Renato, Presidente della società A.S.D. Tieffe Club all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Tieffe Club.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare dei Campionati del Settore Giovanile Provinciale stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Tieffe Club, è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il nominativo del sig. Accardi Matteo, allenatore non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della relativa quota annuale. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare la mancata presentazione alla convocazione della Procura Federale del Presidente sig. Costanzo Renato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Tieffe Club sig. Costanzo Renato ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari nonché per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Sig. Costanzo Renato (Presidente Società A.S.D. Tieffe Club all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Tieffe Club.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 9/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Bono Daniela (Presidente Società A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Campobello

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Promozione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 14044/882 del 26/06/18:

La sig. Bono Daniela, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Campobello, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38 N.O.I.F., per aver utilizzato quale allenatore, nelle gare disputate dalla A.S.D. Campobello durante la stagione sportiva 2016-2017, il Sig. Urbano Vincenzo, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico per non aver pagato la relativa quota annuale;

la società A.S.D. Campobello ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico della sig.ra Bono Daniela, Presidente della società A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Campobello.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Promozione stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Campobello è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Urbano Vincenzo, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore Tecnico per non aver pagato la relativa quota annuale. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Campobello Sig.ra Bono Daniela omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico della sig.ra Bono Daniela, Presidente della società A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Campobello.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 10/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra CATALANO Carmela (Presidente della società A.S.D. Pro Villabate Calcio all'epoca dei fatti);

Società A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA)

La Procura Federale con nota 295/885 pfi 17-18/CS/ps del 09/07/2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- Il Sig. Presidente della società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. e art. 8, comma 9 e 15 del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per il mancato ottemperamento nei termini di trenta giorni della decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. C.U. n. 1/2017 emessa in favore dell'allenatore Cristian Perricone e nei confronti della Società incolpata;
- La società A.S.D. Pro Villabate Calcio, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al suo Presidente.

Il deferimento trae origine da una comunicazione del 03/05/2017 da parte del sig. Perricone Cristian, indirizzata alla FIGC-LND e alla Procura Federale presso la FIGC – ricevuta da quest'ultima in data 8.5.2017, prot. N. 12262 – con la quale il Perricone segnalava che il collegio arbitrale presso la Commissione Accordi Economici della L.N.D., con lodo emesso in data 11/01/2017 pubblicato nel C.U. n. 1/2017, aveva accolto la sua domanda nei confronti della società A.S.D. Pro Villabate Calcio e che quest'ultima, pur essendo stata puntualmente invitata dall'organo arbitrale tramite missiva del 27/01/2017 ad ottemperare la decisione nel termine di 30 giorni dalla sua notifica, non aveva provveduto in tal senso né tantomeno aveva provveduto a comunicare al collegio arbitrale l'avvenuto pagamento. L'ufficio federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia e infine, dalle indagini documentali compiute, acclarava l'emersione del comportamento omissivo di mancata ottemperanza del lodo in oggetto in capo al Presidente della società incolpata.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare;

- alla Sig.ra Catalano Carmela, Presidente della A.S.D. Pro Villabate Calcio, la sanzione dell'inibizione di mesi due;
- alla società A.S.D. Pro Villabate Calcio la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e punti due di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminato gli atti del deferimento, rileva che la circostanza che la società oggi deferita non abbia ottemperato il lodo del collegio arbitrale presso la Commissione Accordi Economici della L.N.D. emesso in data 11/01/2017, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sua comunicazione, e che non abbia comunicato al collegio arbitrale l'avvenuto pagamento, è provata tramite i documenti in atti, non esistendo infatti atti liberatori conformi alle regole federali a favore della Società incolpata.

Di nessun rilievo appare al fine dell'imputazione della condotta ascritta alla responsabilità la dichiarazione da parte del sig. Perricone Cristian, accompagnata da due assegni bancari, di avere ricevuto tramite due assegni bancari, allegati alla dichiarazione, il saldo di quanto dovuto per la decisione del collegio arbitrale a suo favore, giacché verosimilmente successiva al lodo arbitrale.

Tutto ciò premesso, esaminate le note difensive della società e ritenuto che il comportamento da parte di una società dell'inottemperanza di un provvedimento della giustizia sportiva comporta la violazione, ad opera del suo rappresentate legale, dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., nonché, come nella fattispecie in oggetto, violazione dell'art. 8, comma 9 e 10 del C.G.S., in relazione all'art. 94, comma 13, N.O.I.F., e considerato ancora che la società deferita debba rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dal proprio presidente ex art. 4 comma 1 C.G.S.,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1 C.G.S.; 8, comma 9 e 10 del C.G.S. in relazione all'art. 94, comma 13, NOIF; 18, comma 1, lett.X; 19, comma 1, lett.X, applica a carico:

della Sig.ra Catalano Carmela, Presidente della società A.S.D. Pro Villabate Calcio all'epoca dei fatti, la sanzione dell'inibizione di mesi sei visto l'art. 8 comma 10 C.G.S.; a carico società A.S.D. Pro Villabate Calcio l'ammenda di € 200,00 e punti uno di penalizzazione da scontare nella stagione in corso visto l'art. 8 comma 9 C.G.S. tenuto conto dell'avvenuto pagamento anche se tardivo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI